

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 33**  
a iniziativa delle Consigliere Lupini, Ruggeri  
*presentata in data 9 marzo 2021*

-----

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 2013 N. 13  
“RIORDINO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE.  
COSTITUZIONE DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLE MARCHE E FUSIONE  
DEI CONSORZI DI BONIFICA DEL FOGLIA, METAURO E CESANO,  
DEL MUSONE, POTENZA, CHIANTI, ASOLA E ALTO NERA, DELL’ASO,  
DEL TENNA E DEL TRONTO”

-----

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 2 della l.r. 13/2013)*

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 17 giugno 2013, n. 13 (Riordino degli interventi in materia di Bonifica e di Irrigazione. Costituzione del Consorzio di Bonifica delle Marche e fusione dei Consorzi di Bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, dell'Aso, del Tenna e del Tronto) è abrogato.

**Art. 2**

*(Modifica all'articolo 5 della l.r. 13/2013)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 13/2013 è aggiunto il seguente:

“2 bis. La Regione vigila anche su tutte le fasi del procedimento elettorale del Consorzio.”.

**Art. 3**

*(Modifica all'articolo 6 della l.r. 13/2013)*

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 13/2013 è aggiunto il seguente periodo:

“La mancata approvazione del piano generale di bonifica e/o degli indirizzi per gli interventi di miglioramento fondiario, ripartiti per i contribuenti che ne traggono beneficio, determinano l'impossibilità di richiedere ai consorziati il contributo di bonifica.”.

**Art. 4**

*(Modifica all'articolo 7 della l.r. 13/2013)*

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 13/2013 è sostituita dalla seguente:

“e) il collegio dei revisori.”.

**Art. 5**

*(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 13/2013)*

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 13/2013 è sostituito dal seguente:

“3. Le liste dei candidati sono presentate per sezione da un numero di elettori non inferiore a trenta. Alle liste concorrono solo i contribuenti del consorzio stesso. Per le persone giuridiche, le società, gli enti, il diritto di voto è esercitato dal legale rappresentante o da un suo delegato, purché appartenente all'elettorato attivo e nei confronti del quale non deve sussistere alcuna causa ostativa così come previsto dallo statuto consortile.”.

2. Alla fine del comma 8 dell'articolo 9 della l.r. 13/2013, dopo la parola: “elezioni” sono aggiunte

le seguenti “previo rilascio del parere scritto del dirigente dell'ufficio competente, se ravvisa delle irregolarità sull'intero procedimento elettorale”.

**3.** Dopo il comma 15 dell'articolo 9 della l.r. 13/2013 sono aggiunti i seguenti:

“15 bis. Non è ammesso non procedere ad elezioni qualsiasi sia il numero di liste presentate.

15 ter. Hanno diritto di voto attivo e passivo tutti i consorziati proprietari di beni immobili compresi nel territorio consortile, che abbiano compiuto 18 anni, godano di diritti civili, anche se non in regola con il pagamento dei contributi consortili.

15 quater. Non possono essere eletti o nominati componenti delle assemblee del consorzio coloro che non sono in regola con il pagamento dei contributi consortili alla data della proclamazione.”.

#### **Art. 6**

*(Modifica all'articolo 10 della l.r. 13/2013)*

**1.** Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 13/2013 è aggiunto il seguente:

“1 bis. La carica del presidente non può essere ricoperta per più di 2 mandati consecutivi, qualsiasi sia la durata dei mandati.”.

#### **Art. 7**

*(Modifica all'articolo 11 della l.r. 13/2013)*

**1.** L'articolo 11 della l.r. 13/2013 è sostituito dal seguente:

“Art.11 (Collegio dei revisori)

1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dalla Giunta regionale tra gli iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).”.

#### **Art. 8**

*(Modifica all'articolo 12 della l.r. 13/2013)*

**1.** Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 13/2013 le parole “il revisore unico” sono sostituite dalle seguenti: “i componenti del collegio dei revisori”.

#### **Art. 9**

*(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 13/2013)*

**1.** Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 13/2013 è sostituito dal seguente:

“3. Il beneficio è distinto in:

- a) beneficio di bonifica. Le opere di bonifica sono quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in comprensori in cui ricadano laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo;
- b) beneficio di miglioramento fondiario. Le opere di miglioramento fondiario sono quelle che si compiono a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica e che determinano un aumento del valore o di produttività dei fondi e degli immobili all'interno del comprensorio;
- c) beneficio di disponibilità irrigua, individuato nel vantaggio tratto dagli immobili sottesi a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue.”.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 13/2013 è inserito il seguente:

“5 bis. Nella redazione del piano di classifica e del piano di riparto il consorzio tiene conto dell'eventuale contributo prestatato dal proprietario dell'immobile, anche quale impegno assunto nell'ambito di un contratto di fiume di cui all'articolo 68 bis del d.lgs.152/2006.”.

#### **Art. 10**

*(Inserimento dell'articolo 16 bis nella l.r. 13/2013)*

1. Dopo l'articolo 16 della l.r. 13/2013 è inserito il seguente:

“Art. 16 bis (Contributi consortili di bonifica e piano di classifica)

1. Per ogni intervento che si intende realizzare, all'interno del Perimetro di Contribuenza, sono specificati gli immobili agricoli ed extragricoli interessati ed il relativo contributo consortile che ne deriva, proporzionandolo al reale ed effettivo conseguimento del beneficio, sia diretto, indiretto che potenziale.”.

#### **Art. 11**

*(Inserimento dell'articolo 18 bis nella l.r. 13/2013)*

1. Dopo l'articolo 18 della l.r. 13/2013 è inserito il seguente:

“Art. 18 bis (Adeguamento degli statuti dei Consorzi)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consorzio di Bonifica dovrà

adeguare gli statuti alle disposizioni della presente legge.

2. In caso di inerzia degli organi amministrativi in carica, provvederà direttamente la Giunta regionale con propria delibera.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il rinnovo dei Consigli consortili dovrà essere effettuato in base alle norme del nuovo statuto.”.

### **Art. 12**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.